



**VARATE DALL'ANAC
LE NUOVE LINEE GUIDA
SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA:
GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DAGLI ARCHITETTI ITALIANI**

Primo approfondimento

L'ANAC, con determinazione n°4 del 25 febbraio 2015, ha varato le nuove Linee Guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, superando una serie di criticità dell'attuale quadro normativo.

Tale determinazione, interpretando correttamente l'attuale quadro normativo, raggiunge gran parte degli obiettivi a lungo inseguiti dagli architetti italiani, già descritti nel documento presentato all'ANAC, unitamente alle professioni tecniche, in occasione della consultazione on-line dello scorso mese di settembre 2014.

Esprimiamo il nostro compiacimento per il risultato raggiunto, nella consapevolezza che altre criticità potranno essere superate solo con la revisione globale del quadro normativo dei lavori pubblici, in recepimento alla nuova direttiva appalti (2014/24/UE).

Ricordiamo che sull'argomento, con il fattivo contributo del tavolo tecnico della Conferenza degli Ordini, è stato redatto un documento, già condiviso con la Rete delle Professioni Tecniche, con il quale sono stati individuati gli obiettivi che riteniamo prioritari nella ridefinizione del quadro normativo di settore.

Tale documento, unitamente alla determinazione n°4/2015 dell'ANAC, costituirà, per il Consiglio Nazionale e per la Rete delle Professioni Tecniche, un prezioso strumento di confronto con la politica, nella redazione del nuovo codice dei contratti e del relativo regolamento di attuazione.

Intanto, descriviamo appresso i più rilevanti obiettivi raggiunti con la determinazione dell'ANAC n°4/2015.

SINTESI DEI PIU' RILEVANTI OBIETTIVI RAGGIUNTI CON LA DETERMINAZIONE ANAC n°4/2015

L'ANAC, con le nuove Linee Guida sui Servizi di Architettura e Ingegneria varate con determinazione n°4/2015, ha recepito integralmente le nostre proposte, raggiungendo una serie di obiettivi, tra i quali evidenziamo i seguenti:

OBBLIGO CALCOLO COMPENSI DM 143/2013 OBIETTIVO RAGGIUNTO

- Prescrive l'**obbligo** per le stazioni appaltanti di calcolare l'importo da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, applicando il DM 143/2013, in adempimento all'art. 5 della legge 134/2012;
- estende tale obbligo anche per il calcolo dei compensi spettanti al progettista nelle procedure di appalto integrato.

RIDUZIONE RIBASSI COMPENSI PROFESSIONALI OBIETTIVO RAGGIUNTO

- **Limita il ricorso al prezzo più basso** agli affidamenti di importo inferiore a 100.000 euro e, comunque, solo nei casi di particolare semplicità delle prestazioni;
- Impone alle stazioni appaltanti l'obbligo di "ben motivare", nella lettera di invito, il ricorso al criterio più basso;
- **Promuove la riduzione dei ribassi dei compensi, invitando le stazioni appaltanti ad adottare:**
 - l'opzione dello scarto automatico dell'offerta anomala di cui all'art.124, comma 8, del Codice (quando si sceglie il criterio del prezzo più basso);
 - la formula di cui all'allegato M del Regolamento, per la riduzione del punteggio economico assegnato ad offerte con ribasso superiore alla media delle offerte presentate (quando si sceglie il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa).

RIDUZIONE DEI REQUISITI ECONOMICI OBIETTIVO RAGGIUNTO

- **CLASSI E CATEGORIE ANALOGHE** – Affronta le criticità relative all'applicazione dell'art. 263, comma 1, lettere b) e c), del Regolamento, che subordina la partecipazione alle gare per l'affidamento di S.A.I. all'espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori a cui si riferiscono i servizi da affidare. In particolare, la determinazione n°4 scongiura il rischio della creazione di **micro-settori professionali** nel già limitato mercato dei lavori pubblici, chiarendo che "le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Per fare un esempio, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali costituisce requisito idoneo per partecipare a gare per l'affidamento di servizi tecnici per categorie analoghe di pari o inferiore complessità (tribunali, scuole, ecc.);
- **FATTURATO** – Supera i dubbi derivanti dalla sovrapposizione del Codice dei contratti (*art. 41, comma 2*) con il Regolamento di attuazione (*art. 263, comma 1, lettera a*), in merito ai requisiti del fatturato. In particolare, l'ANAC chiarisce che le stazioni appaltanti potranno ricorrere al requisito del fatturato solo a seguito di apposita motivazione indicata nel bando e che, in ogni caso, sono da ritenere congrui requisiti che prescrivano un fatturato pari al doppio dell'importo del servizio in gara, in linea con i nuovi orientamenti comunitari (l'attuale norma prevede fatturati di importo da 2 a 4 volte);
- **ADDETTI** – per quanto riguarda l'applicazione della lettera d) dello stesso art. 263, comma 1, del Regolamento, nel constatare gli effetti fortemente ristrettivi della libera concorrenza prodotti da tale norma, l'Autorità chiarisce che il requisito del numero di unità fissate nel bando di gara può essere raggiunto anche con la costituzione di un raggruppamento temporaneo di singoli professionisti. Raccomanda altresì alle stazioni appaltanti di effettuare un'attenta valutazione sulle unità minime richieste ai concorrenti, al fine di bilanciare l'esigenza di garantire un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di assicurare la più ampia partecipazione alla gara.

ABOLIZIONE DELLA CAUZIONE A CARICO DEI PROFESSIONISTI OBIETTIVO RAGGIUNTO

- **Chiarisce che le stazioni appaltanti non possono richiedere alcuna cauzione**, provvisoria o definitiva ai professionisti, per partecipare a una gara d'appalto avente ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza. Sarà dunque sufficiente che il professionista dimostri di essere coperto da una polizza per la responsabilità civile e professionale.

NO! AI REQUISITI ECONOMICI NEI CONCORSI OBIETTIVO RAGGIUNTO

- **Ribadisce che nei concorsi**, “siano essi di progettazione o di idee, è necessario **adottare criteri di valutazione di carattere essenzialmente qualitativo** e specificamente legati al progetto, sulla base degli obiettivi stabiliti dal documento preliminare alla progettazione”. In particolare, l’Autorità ricorda che non possono essere previsti nella fase di prequalifica elementi di natura economica, promuovendo così l’**accesso ai concorsi dei giovani talenti** e dei professionisti che, seppure in grado di garantire prestazioni di qualità, non siano in possesso di strutture di notevoli dimensioni (per fatturato e numero di dipendenti). Ovviamente il vincitore del concorso potrà acquisire i requisiti tecnico-organizzativi, ricorrendo all’avvalimento, in fase di successiva procedura negoziata per l’affidamento della progettazione definitiva-esecutiva.

COMPETENZE RISERVATE AGLI ARCHITETTI OBIETTIVO RAGGIUNTO

- **Ricorda che**, qualora la progettazione riguardi **immobili di interesse storico artistico** sottoposti a vincoli culturali, la progettazione, ai sensi dell’art. 52 del R.D. 2537/1925, **è riservata ai laureati in architettura** (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, n. 5239).